Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 maggio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 1960, n. 470.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Leonardo Confessore, in frazione Plasencis del comune di Mereto di Tomba (Udine).

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 aprile 1958, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 28 febbraio 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Leonardo Confessore, in frazione Plasencis del comune di Mereto di Tomba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 1960, n. 471.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Francavilla Fontana (Brindisi) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 1960, n. 472.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. S. Novaro » di Diano Marina (Imperia).

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. S. Novaro » di Diano Marina (Imperia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 aprile 1960, n. 473.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cutrofiano (Lecce).

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cutrofiano (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 474.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Giuliano » di Susa.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Giuliano » di Susa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 475.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Lilio » di Cirò (Catanzaro).

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Lilio » di Cirò (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Caratteristiche tecniche dei francobolli per pacchi da L. 60, 140, 280 e 600 e delle marche per trasporto pacchi in concessione da L. 50, 80, 110 e 140, di cui fu autorizzata l'emissione con decreto ministeriale 18 settembre 1959.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (*titolo preliminare e parte prima*), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 28 novembre 1959, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di quattro marche per il trasporto dei pacchi in concessione, del valore, rispettivamente, di L. 50, 80, 110, 140 e di quattro francobolli per pacchi, ad integrazione dei tagli già esistenti, rispettivamente del valore di L. 60, 140, 280, 600;

Decreta:

Articolo unico.

I francobolli per pacchi e le marche per il trasporto dei pacchi in concessione, di cui alle premesse del presente decreto, hanno, tranne nella carta, la cui filigrana è costituita da stelle multiple a cinque punte, le medesime caratteristiche tecniche degli altri francobolli e marche della stessa specie dei quali fu autorizzata la emissione, rispettivamente, con il decreto ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947, e con il decreto ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953.

I francobolli e marche anzidetti sono stampati in rotocalco nei seguenti colori:

Francobolli per pacchi: L. 60, solferino; L. 140, rosa giallastro; L. 280, giallo; L. 600, verde oliva;

Marche trasporto pacchi in concessione: L. 50, bleu; L. 80, bruno; L. 110, giallo arancio; L. 140, grigio lavagna.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1960
Registro n. 27 *Ufficio riscontro poste e telec., foglio n.* 153

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1960.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, con il quale è stato istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 176, con il quale l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è stato incaricato della gestione del concorso predetto;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 29 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1958, registro n. 1 Finanze, foglio n. 2;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento predetto;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto »:

Art. 4, terzo comma. — Dopo la parola « pronostici » è abolito l'inciso « a cura del partecipante ».

Art. 4. — L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministero delle finanze può autorizzare l'Ente gestore a mettere in distribuzione, ove fosse necessario, schede di partecipazione nelle quali l'indicazione delle ruote può essere sostituita con il numero d'ordine con cui le ruote stesse sono elencate nelle schede normali

relative al concorso settimanale per il quale le schede in parola dovessero essere utilizzate, nonchè schede normali non recanti l'indicazione del numero e della data del concorso ed infine schede senza le predette indicazioni e recanti solamente il numero corrispondente ad ogni ruota. Nei due ultimi casi il partecipante sarà tenuto ad indicare nella scheda il numero e la data del concorso ».

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

« Il fondo premi, a norma della legge 27 maggio 1959, n. 358, è costituito dal 35 per cento dell'ammontare complessivo delle poste giuocate ».

Art. 6. — All'articolo viene aggiunto il seguente comma:

Il Ministero delle finanze può autorizzare giuocate da due e sei colonne valevoli per più concorsi consecutivi. In tal caso le schede saranno convalidate con appositi bollini ».

Art. 18. — E' sostituito come segue:

« I premi di quota unitaria non superiore a L. 10.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

« I premi di quota unitaria superiore a L. 10.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nello apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

« I premi di quota unitaria compresa tra L. 10.001 e L. 200.000 sono spediti a domicilio e a spese del vincitore, semprechè il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda.

« Salvo quanto previsto al comma precedente, il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il Ministero delle finanze può disporre il pagamento del premio, decorso il termine di decadenza di novanta giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, semprechè esistano ampi ed obbiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore.

« Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

« I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1960
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 1. — BENNATI

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti il Collegio sindacale del detto Istituto per il triennio 1960-62;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Davide Matella e il dott. Domenico Pessolano sono nominati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 15 ottobre 1948, e modificato con decreti 20 ottobre 1953, 13 maggio 1955, e 31 ottobre 1959;

Visto il decreto 29 aprile 1958, n. 416605/40, con il quale è stato nominato, fra gli altri, il dott. Marino Rodinò di Miglione, quale membro del Consiglio di amministrazione della detta Sezione, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera 20 aprile 1960, n. 1902955, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Aldo Cattabriga quale nuovo rappresentante in seno al detto organo, in sostituzione del dott. Marino Rodinò di Miglione, deceduto;

Decreta:

Il dott. Aldo Cattabriga è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per

l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Marino Rodinò di Miglione deceduto.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 29 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: TAVIANI

(3201)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 maggio 1960.
Proroga della gestione commissariale del comune di Carinola (Caserta).

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione comunale del comune di Carinola.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1960, venne sciolto il Consiglio comunale di Carinola e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune nella persona del direttore di sezione dott. Paolo Orabona.

Questi si è accinto subito all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del Comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avvertiva particolarmente l'urgenza, per cui si rende necessario che l'opera intrapresa dal commissario venga proseguita.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto in data odierna, a prorogare la gestione commissariale straordinaria di mesi tre a decorrere dal 23 maggio 1960, a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Caserta, addì 20 maggio 1960

Il prefetto: TINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto in data 23 febbraio 1960 del Presidente della Repubblica, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Carinola, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2389;

Ritenuto che la gestione commissariale dell'anzidetto Comune debba essere prorogata di tre mesi, a norma del citato art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per consentire al commissario straordinario di proseguire nell'intrapresa opera di sistemazione di diversi importanti servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Carinola è prorogata di mesi tre a decorrere dal 23 maggio 1960.

Il direttore di sezione dott. Paolo Orabona viene confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto.

Caserta, addì 20 maggio 1960

Il prefetto: TINO

(3247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Bando di gara della Comunità Economica Europea relativo al costruendo ospedale di Mogadiscio (Somalia)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 aprile 1960, pubblica il bando di gara n. 14 relativo ad un progetto per la costruzione di un nuovo ospedale generale in Mogadiscio di 730 posti letto, finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'Oltremare), per n ammontare presunto di SO. 11.262.680. Termine previsto per l'esecuzione: 29 mesi. Le offerte dovranno essere inviate alla segreteria del dipartimento lavori pubblici del Ministero lavori pubblici e comunicazioni del Governo della Somalia in Mogadiscio entro le ore 10 locali (7 ora GMT) del 29 settembre 1960.

In applicazione dell'art. 132 parag. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'Oltremare associati alla CEE.

(3104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 207, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3177)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con il decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 208, il comune di Ariano Polesine (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3178)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 16, il comune di Occhiobello (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.440.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3179)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 209, il comune di Rosolina (Rovigo) è autorizzato ad assumere un mututo di L. 5.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3180)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 211, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3181)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 213, il comune di Caprino Veronese (Verona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3184)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 212, il comune di Porano (Terni) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3182)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 17, il comune di Cavarzere (Venezia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3183)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 11 Interno, foglio n. 2, il comune di Cagnano Varano (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3185)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 400, il comune di Apricena (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3186)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 210, il comune di Asciano (Siena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 27 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,75	620,68	620,68	620,70	—	620,70	620,80	620,75	620,78
$ Can.	628,67	628,50	628 —	628,70	628 —	—	628,625	628 —	627 —	628,25
Fr. Sv.	143,90	143,88	143,8725	143,88	143,95	—	143,85	143,85	143,83	143,86
Kr. D.	89,86	89,87	89,88	89,87	89,90	—	89,865	89,85	89,86	89,86
Kr. N.	87,03	87,04	87,07	87,045	87,04	—	87,04	87,05	87,04	87,03
Kr. Sv.	120,02	120,04	120,05	120,085	120 —	—	120,07	120,05	120,04	120,03
Fol.	164,66	164,67	164,65	164,665	164,65	—	164,645	164,67	164,66	164,65
Fr. B.	12,45	12,45	12,45125	12,448	12,445	—	12,449	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,70	126,655	126,70	—	126,645	126,65	126,66	126,65
Lst.	1741,01	1740,75	1740,90	1740,50	1740,50	—	1740,50	1741 —	1740,70	1740,75
Dm. occ.	148,86	148,87	148,87	148,855	148,88	—	148,855	148,90	148,87	148,79
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,845	23,85	23,80	—	23,85	23,85	23,85	23,85

Media dei titoli del 27 maggio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	76,025
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 5 % 1935	105,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175
Id. 5 % 1936	101,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,69
1 Dollaro canadese	628,662
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,867
1 Corona norvegese	87,042
1 Corona svedese	120,077
1 Fiorino olandese	164,655
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1740,50
1 Marco germanico	148,855
1 Scellino austriaco	23,85

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Novara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 16 gennaio 1953 sul valore da attribuire ad ogni punto che opererà nella variazione della scala mobile agricola per i braccianti avventizi nella provincia di Novara

2. — Accordo del 2 ottobre 1953 sul valore da attribuire ad ogni punto che opererà nelle variazioni della scala mobile agricola per i salariati agricoli nella provincia di Novara.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 13 marzo 1954 da valere per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Novara.

4. — Contratto collettivo di lavoro del 4 giugno 1954 da valere per la manodopera addetta ai lavori di giardinaggio e dipendente da ditte produttrici di piante da fiori e da frutta in provincia di Novara.

5. — Verbale di accordo del 30 giugno 1959 relativo ai lavori di mietitura e trebbiatura del grano, della segale, dell'avena, del miglio, dell'orzo, ed in quelli di trebbiatura del trifoglio e del ravettone da valere per i dipendenti dai coltivatori diretti e dalla Sezione affittuari conduttori aderente alla Federazione coltivatori diretti nella provincia di Novara.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3132)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Sassari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 14 maggio 1952 da valere per i braccianti avventizi agricoli della provincia di Sassari.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 1° febbraio 1954 da valere per i salariati fissi dell'agricoltura nella provincia di Sassari.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 29 settembre 1949 da valere per gli addetti alla custodia delle greggi della provincia di Sassari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3133)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Pavia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo dell'8 aprile 1955 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro operai laterizi 11 novembre 1954 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, aderenti alle Associazioni industriali di Pavia, dell'Oltrepo Lombardo e Vigevanese.

2. — Contratto di lavoro del 6 ottobre 1950 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 giugno 1949 da valere per le aziende esercenti l'industria del legno compensato aderenti alla Associazione degli industriali di Pavia e per gli operai dalle stesse dipendenti.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 5 ottobre 1955 da valere per i dipendenti degli istituti di vigilanza notturna urbana e rurale della provincia di Pavia.

(3134) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria, riservati agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, che all'art. 7 detta norme per il conferimento dei posti resisi vacanti in applicazione dell'esodo volontario mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico innanzi citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutivo dell'Amministrazione finanziaria, i seguenti concorsi per esami riservati al personale civile non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

Concorsi nei ruoli delle carriere direttive:

1) Concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza;

2) Concorso a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorsi nei ruoli delle carriere di concetto:

3) Concorso a ventisette posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

4) Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

5) Concorso a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

6) Concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorsi nei ruoli delle carriere esecutive:

7) Concorso a sessantasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

8) Concorso a centottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

9) Concorso a novantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

10) Concorso a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari;

11) Concorso a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

12) Concorso a ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Limiti di età

Si prescinde dal requisito concernente il limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 3.

Titolo di studio

I titoli di studio prescritti, con esclusione di altri, per ciascun concorso sono i seguenti:

1. — Concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza:

laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dell'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

c) laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

2. — Concorso a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato. Se egli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che sianosi trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

3. — Concorso a ventisette posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. — Concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

5. — Concorso a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

6. — Concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

7. — Concorsi nei ruoli delle carriere esecutive di cui al precedente art. 1:

diploma di licenza di scuola media inferiore conseguito ai termini dei vigenti ordinamenti scolastici oppure corrispondente diploma conseguito ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle Scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal citato regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 10) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio (gli aspiranti al concorso di ingegnere dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, n. 2, del presente bando, debbono altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione presso la quale prestano servizio indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione;

gli eventuali altri servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei servizi stessi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti ai concorsi delle carriere di concetto e di quelle esecutive potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e, ove prescritta, la prova pratica e che intendano far valere per i casi di parità di merito titoli di preferenza nella nomina devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 7.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti a seconda che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti.

I. — *Documenti da produrre dai candidati impiegati non di ruolo:*

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, dei titoli di studio e delle abilitazioni prescritti nel precedente art. 3 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel l'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio.
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

H) copia dello stato matricolare o certificato di servizio (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciati dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, muniti della prescritta marca da bollo (L. 200) debitamente annullata.

II. *Documenti da produrre dai candidati impiegati dei ruoli aggiunti*:

A) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
B) titolo di studio;
C) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare e certificato di servizio;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato penale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto di preferenza nelle nomine

Ai fini dell'applicazione delle preferenze previste a parità di merito dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi gli interessati potranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori — al seguito delle Forze armate alleate operanti —, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alle bonifiche dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato

dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 9.
Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo per i concorsi nei ruoli delle carriere direttive in Roma e per quelli nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Le prove orali e quelle pratiche di tutti i concorsi avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali e pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali e pratiche i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, e, qualora ne siano sprovvisti, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 11.
Prova orale

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Per i concorsi nelle carriere direttive e di concetto la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale; per i concorsi nelle carriere esecutive la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.
Graduatoria dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trat-

tamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengano dai ruoli aggiunti e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori impiegati non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 1. — BENNATI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di Finanza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:
Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
Diritto amministrativo.
Diritto penale (parte generale), con particolare riguardo al contenzioso penale tributario.

Parte terza:
Economia politica e scienza delle finanze.
Diritto tributario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto processuale civile e penale;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Topografia con elementi di geodesia:
Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica. Triangolazioni geodetiche e topografiche.
Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.
Poligonazione e livellazione.
Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura. Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.
Compensazione degli errori.
Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:
Economia ed estimo:
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.
Elementi della teoria del valore applicata alle stime.
Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.
Principali industrie agrarie.
Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.
La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.
Stima dei terreni agrari e dei boschi.
Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Stima delle aziende industriali.
Cenni sulle stime speciali: (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:
Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e composte.
Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi.
Calcoli di stabilità delle varie strutture - Dei fabbricati - Muri di sostegno Fondazioni.
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati: Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.
Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;
nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.
L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Per il concorso a ventisette posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
leggi fondamentali concernenti le imposte dirette ordinarie e straordinarie;
principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
istituzioni di ragioneria generale;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze;
nozioni di statistica.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sei posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari;
principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
nozioni di statistica.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a diciannove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto costituzionale,
principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale);
nozioni di statistica generale ed economica (o del commercio);
cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza delle lingue francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Topografia:
Trigonometria piana. Logaritmi.
Descrizione, rettifica e impiego dei principali strumenti topografici.
Poligonazione e livellazione.
Rilevamento celerimetrico e con gli allineamenti; formazione della mappa.
Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.
Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:
Economia ed estimo:
Elementi di matematica finanziaria con particolare riguardo al calcolo degli interessi e delle annualità.
Elementi di economia agraria. Miglioramenti fondiari. Notizie sulle principali colture. Avvicendamenti e rotazioni agrarie. Sistemi di conduzione.
Prodotti agrari annui, periodici e saltuari. Spese di produzione. manutenzione e conservazione. Il bilancio della azienda agraria.
I criteri e metodi di stima.
La stima dei terreni agrari e dei boschi.
La stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.
Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:
Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e formule relative.
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.

ALLEGATO 7

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sessantasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:
nozioni sulla Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1815 (elementi);
geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);
ordinamento degli archivi;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 8

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a novantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di due prove scritte di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 9

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Conservatorie dei registri immobiliari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana.

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 10

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 11

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a ventiquattro posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto) e formazione di un prospetto statistico.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di geometria piana e solida;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 12

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso ad ottantuno posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Geometria elementare piana (fino ai poligoni simili) e solida (solidi geometrici più comuni e regola per la misura delle loro superfici e dei loro volumi).

La prove scritte hanno valore anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

ordinamento dell'Amministrazione finanziaria;

ordinamento degli archivi;

nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

ALLEGATO 13

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . in servizio presso (1) . . . . dal . . . . (2) in qualità di (3) . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . .

Dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4) . . . . ., di non aver riportato condanne penali (5), di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi: laurea in . . . . oppure

diploma di (6) . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto o la Scuola di . . . . in data . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di (7) .

Dichiara altresì di aver prestato in precedenza servizio presso altra Amministrazione statale in qualità di . . . dal . . al . e di aver lasciato il servizio stesso per i seguenti motivi .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di .

. . li . . 196 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (8).

---

(1) Amministrazione dalla quale gli aspiranti dipendono.

(2) Data di assunzione in servizio.

(3) Indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza.

(4) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Gli aspiranti al concorso ad ingegnere nell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, n. 2, del presente bando debbono altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio, della professione di ingegnere

(7) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

L'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

(2843)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a millesettecento posti di ufficiale dell'albo nazionale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 dell'11 aprile 1959, con il quale è stato bandito un concorso a 1700 posti di ufficiale presso gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1959, n. 48505, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerata l'opportunità di integrare la Commissione esaminatrice, dato che alle prove scritte del concorso, tenutesi nei giorni 29 e 30 dicembre 1959, hanno partecipato 42.583 candidati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 1700 posti di ufficiale dell'albo nazionale, nominata con decreto ministeriale 48505 del 1° ottobre 1959, viene integrata per la costituzione delle Sottocommissioni previste dall'art. 8 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, con i seguenti membri e segretari aggiunti:

Accorinti dott. Domenico, ispettore generale;
Apicella comm. Stanislao, ispettore generale;
Borgia dott. Vito, ispettore generale;
Di Cola dott. Agostino, ispettore generale;
Calabrese ing. Raffaele, ispettore generale;
Fei dott. Lorenzo, ispettore generale;
Lanzetta dott. Ettore, ispettore generale;
Lippolis dott. Leonardo, ispettore generale;
Paladini comm. Cesare, ispettore generale;
Sessa dott. Luigi, ispettore generale;
Trapani dott Antonio, ispettore generale;
Alfieri dott. Armando, direttore di divisione;
Boldrini ing. Luigi, direttore di divisione;
Brighi dott Domenico, direttore di divisione;
Businaro ing Giovanni, direttore di divisione;
Caioli dott Ettore, direttore di divisione;
Cantatrione dott. Alberto, direttore di divisione;
Cappuccio dott. Ciro, direttore di divisione;
Cefaloni dott Giovanni, direttore di divisione;
D'Angelo ing. Giuseppe, direttore di divisione;
D'Atri dott Amleto, direttore di divisione;
Ferrara dott. Francesco, direttore di divisione;
Fiori dott. Enrico, direttore di divisione;
Fontana dott. Alberto, direttore di divisione;
Gallo dott. Luigi, direttore di divisione;
Lazzerini dott. Edmondo, direttore di divisione;
Lo Mastro dott. Giacomo, direttore di divisione;
Lombardi dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Malanca dott. Mario, direttore di divisione;
Marina dott. Francesco, direttore di divisione;
Massaro dott. Andrea, direttore di divisione;
Misasi ing. Antonio, direttore di divisione;
Musumarra dott. Francesco, direttore di divisione;
Nifosì dott Franco Savino, direttore di divisione;
Ceccarini dott. Gastone, direttore di divisione;
Pellegrini dott. Ettore, direttore di divisione;
Pesce dott. Santino Mario, direttore di divisione;
Pierangeli dott. Aldo, direttore di divisione;
Ranno dott. Ugo, direttore di divisione;
Romani cav. uff. Romeo, direttore di divisione;
Salvatori dott Luigi, direttore di divisione;
Santandrea dott. Arturo, direttore di divisione;
Santomauro dott. Emanuele, direttore di divisione;
Santucci ing Fernando, direttore di divisione;
Schillaci dott. Angelo, direttore di divisione;
Valente dott. Francesco, direttore di divisione;
Vestri dott Francesco Saverio, direttore di divisione
Zarli dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Cannafoglia dott. Luciano, direttore di sezione;
Canu dott. Giovanni, direttore di sezione;
Cicerchia dott. Alberto, direttore di sezione;
Ciuffini dott. Igino, direttore di sezione;
Daniele dott. Domenico, direttore di sezione;
De Giorgi dott. Carmelo, direttore di sezione;
Della Martina dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Falcitelli dott. Antonio, direttore di sezione;
Fattorossi dott. Roberto, direttore di sezione;
Franceschetti dott. Francesco, direttore di sezione;
Giaccaglia dott. Bruno, direttore di sezione;
Giffoni dott. Domenico, direttore di sezione;
Golia dott. Armando, direttore di sezione;
Guerrieri ing. Dino, direttore di sezione;
Mangiapane dott. Salvatore, direttore di sezione
Marcaccio dott. Guglielmo, direttore di sezione;
Mariani dott. Domenico, direttore di sezione;
Marini dott. Fulvio, direttore di sezione;
Martufi dott. Gabriele, direttore di sezione;
Massimilla dott. Francesco, direttore di sezione;
Pepe dott. Vincenzo, direttore di sezione;
Polia dott. Ugo, direttore di sezione;
Provenza dott. Alfredo, direttore di sezione;
Provitera dott. Mario, direttore di sezione;
Salustri dott. Ugo, direttore di sezione;
Scarpa dott. Tommaso, direttore di sezione;
Trimarchi dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Veschi dott. Enrico, direttore di sezione;
Berni dott. Valerio, consigliere di 1ª classe;
Bovè dott. Aldo, consigliere di 1ª classe;
Canitano dott. Mario, consigliere di 1ª classe;
Carbone dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe;
Catanzariti dott. Graziano, consigliere di 1ª classe;
Chiesa-Bini dott. Raoul, consigliere di 1ª classe;
Fioretti dott. Sergio, consigliere di 1ª classe;
Imbrenda dott. Aldo, consigliere di 1ª classe;
Livia dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe;
Liviera Zugiani dott. Francesco, consigliere di 1ª classe;
Orlandi dott. Orlando, consigliere di 1ª classe;
Passaro dott. Aldo, consigliere di 1ª classe;
Pettineo ing. Giuseppe, consigliere di 1ª classe;
Picone dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe;
Pisciotta dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe;
Terranova dott. Carmelo, consigliere di 1ª classe;
Tonnicchi dott. Averardo, consigliere di 1ª classe;
Vicari dott. Attilio, consigliere di 1ª classe;
Merola dott. Aldo, consigliere di 2ª classe.

Si fa riserva di nominare i membri aggregati per l'espletamento delle prove pratiche di telegrafia e dattilografia e delle prove facoltative di lingua estera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1960
Registro n. 23 *Uff. ris. poste, foglio n.* 395. — VENTURA SIGNORETTI

(3142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 228 del 25 gennaio 1960, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di Bitonto, frazione Mariotto, Canosa di Puglia e Poggiorsini;

Rilevato la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
D'Agostino prof. dott. Lorenzo, libero docente in patologia medica;
Balestrazzi prof. dott. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale consorziale;
Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 14 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

(3121)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 228 del 25 gennaio 1960, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Adelfia e Minervino Murge;

Rilevato la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Debiasi prof. dott. Ettore, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari;
Pesce prof. dott. Vito Stefano, docente in ostetricia e ginecologia;
Vinicolo Gerarda, ostetrica condotta.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 14 maggio 1960

L'ispettore generale medico dirigente: CARONNA

(3122)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.